



Regione Lombardia

Provincia di Brescia



COMUNE DI PRESEGLIE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2012

COMUNE DI PRESEGLIE

Servizio Tecnico - Geom. Roberto Bergamini

Via Roma 56 - 25070 Preseglie (BS)

tel. 0365 84221, fax 0365 824351

p.iva: 00576320980

Aprile 2012

1 INDICE

1	INDICE.....	1
2	Premesse	2
3	Reticolo idrico minore	3
4	Polizia Idraulica	4
5	Norme generali di tutela dei corsi d'acqua.....	5
6	Fasce di rispetto	6
7	Divieti	7
8	Attività soggette ad autorizzazioni	9
9	Corsi d'acqua coperti	12
10	Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore.....	13
11	Progetti organici di sistemazione idraulica all'interno di aree edificabili previste.....	13
12	Autorizzazione paesistica	14
13	Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio.....	15
14	Scarichi in corsi d'acqua	15
15	Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto	16
16	Danni all'interno delle fasce di rispetto	17
17	Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere	17
17.1	Sottopassi	19
17.2	Imbocco corsi d'acqua intubati	19
17.3	Argini	19
17.4	Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti	20
18	Richiesta di autorizzazione	20
19	Canali artificiali di reti industriali o irrigue	21
20	Nuove lottizzazioni.....	22
21	Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	23
22	Recinzioni o opere di Protezione	24
23	Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.....	25
24	Canoni di polizia idraulica.....	25
25	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE.....	26

2 PREMESSE

Le presenti norme, che aggiorna sostituendolo il precedente regolamento approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2005, regolano le attività vietate e quelle concesse all'interno delle fasce, soggette ad autorizzazione comunale.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono quindi indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale. Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto; l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Per quanto riguarda la normativa oggetto del presente elaborato, si è fatto riferimento alle norme tecniche contenute nei seguenti testi di legge:

- Regio Decreto 25 Luglio 1904 n.523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” - artt.96-97.
- Legge n. 36 / 1994 – “Disposizioni in materia di risorse idriche”, e relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 238/99).
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Deliberazione n.18/2001 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) - norme per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua – art. 9 commi 5, 6 e 6 bis.
- Legge Regionale n. 1/2000, Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1 agosto 2003.

La normativa riportata nel “Testo Unico sulle opere idrauliche” R.D. n. 523 del 1904, regola le attività di polizia idraulica, applica fasce di rispetto ai corsi definiti pubblici ed elenca le attività vietate, quelle consentite attraverso concessione.

La Legge n. 36 del 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con proprio regolamento attuativo, ha modificato il concetto di acqua pubblica considerando pubbliche sia le acque superficiali che quelle sotterranee.

La Legge Regionale n.1 del 2000 prevede per la Regione Lombardia l’obbligo di individuare il reticolo principale sul quale la stessa continuerà a svolgere funzioni di polizia idraulica e il reticolo idrico minore che diverrà di competenza comunale. Sarà quindi il Comune stesso a calcolare i canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore ed ad incamerare gli introiti derivanti dalla loro applicazione. Per il calcolo dei canoni di polizia idraulica si fa riferimento a quanto riportato sulla D.G.R. n. 7/13950 e successiva D.G.R. IX/2762 del 22/12/2011 “SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI”.

Si fa presente che se dovessero intervenire successive modificazioni di Legge ai Canoni regionali di polizia idraulica varranno i Canoni di volta in volta modificati dai provvedimenti normativi regionali. L’obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l’osservanza.

3 RETICOLO IDRICO MINORE

L’elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dagli allegati 1, 2 e 3, rimasti invariati (se non per il tratto terminale del Torrente Mondarone come da analisi del presente studio) e facenti parte dello “Studio per la definizione del reticolo idrico minore e le rispettive fasce di rispetto in osservanza del D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. n. VII/13950 del 01/08/2003” redatto nel 2004 ed approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2005

Allegato 1	<ul style="list-style-type: none">• Carta di inquadramento per la definizione del Reticolo Idrico Minore (Tav. 5A)• Carta di inquadramento per la definizione del Reticolo Idrico Minore (Tav. 5B e 5C)	Scala 1:5 000 Scala 1:2 000
Allegato 2	<ul style="list-style-type: none">• Carta del Reticolo Idrico Minore (Tav. 6A)• Carta del Reticolo Idrico Minore (Tav. 6B e 6C)	Scala 1:5 000 Scala 1:2 000

Allegato 3	<ul style="list-style-type: none">• Carta delle fasce di rispetto idraulico del Reticolo Idrico Minore (Tav. 7A)• Carta delle fasce di rispetto idraulico del Reticolo Idrico Minore (Tav. 7B e 7C)	Scala 1:5 000 Scala 1:2 000
-----------------------	--	------------------------------------

4 POLIZIA IDRAULICA

La Polizia Idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La Polizia Idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, ad un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del TU. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del TU. 1775/1 933, del R.D. 1285/20 capo IX e del DL. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/06 e successive modifiche;
- alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi Legge n. 677/95 art. 10 ter);
- alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile,
- alla verifica con gli enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;

- alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- all'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree d'espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone d'espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- la vigilanza;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- il rilascio d'autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

La materia è attualmente disciplinata dalla Legge 2248/1865 allegato F e dal R.D. n. 523 del 25.07.1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 art. 115, dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003 e 2762/2011) e dall'art. 5 e 6 della L.R. 10/2009

5 NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'Amministrazione Comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

6 FASCE DI RISPETTO

Dalla precedente studio sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale come meglio indicate in cartografia.

In generale:

- metri 10 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua a cielo aperto. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
- m 4 o 5 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua a cielo aperto situati esternamente al centro abitato e ritenuti secondari in funzione del loro bacino imbrifero ($A < 0,3-0,4$ kmq) e per quelli le cui verifiche idrauliche eseguite appositamente hanno dimostrato la compatibilità idraulica. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda.
- m 3 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua coperti. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla dimensione esterna in pianta del manufatto che costituisce il canale.

Si evidenzia che negli allegati cartografici sopra richiamati, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, necessariamente determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andranno consentiti, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del vaso e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire sul corso d'acqua.

7 DIVIETI

Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietata:

- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.
- il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;
- il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
- Lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- qualsiasi tipo di edificazione (sia fuoriterra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986)

- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto.
- qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo 22;
- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua.

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

8 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

Gli *interventi* elencati di seguito *potranno essere eseguiti previo autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale* che, a propria discrezione, potrebbe richiedere una indagine idrologica/idraulica dettagliata che, oltre a descrivere le caratteristiche tecniche-costruttive dell'intervento da realizzarsi, attesti che:

- il regime del deflusso delle acque non viene alterato dalla realizzazione dell'opera;
- l'opera prevista non determina alterazioni delle caratteristiche chimiche delle acque.

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, potranno **essere realizzate** previa autorizzazione le seguenti opere:

- in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
- le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..;
- sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- la ricostruzione delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- scarichi di fognature private per acque meteoriche;
- scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo.
- gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali ecc.
- pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.

- la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali.
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

Nelle **fasce di rispetto** dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R: 41/97, **sono consentiti**, previa autorizzazione:

- interventi di sistemazione a verde;
- percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere compresa la realizzazione di accessi carrai , scivoli e spazi di manovra veicolare, salvaguardando, come per le recinzioni di tipo asportabile, una fascia di m. 1,00 di intangibilità assoluta;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
- rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;

- la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto;
- posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.;
- linee aeree telefoniche, di teleferiche ecc.
- posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue.
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto.
- Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. M), del d.lgs. n° 22/1997.
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. n° 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell' autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata,

fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le scariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definire all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

9 CORSI D'ACQUA COPERTI

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica utilità. E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate. Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni. All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

10 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

11 PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI PREVISTE

Per le aree edificabili previste dal nuovo P.G.T. interessate da corsi d'acqua del reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto ed in terra al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

E' comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006.
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

12 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. 0. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

13 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs n. 152/2006 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

14 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti Competenti. In particolare ai *Comuni* spetta l'autorizzazione degli scarichi nei corsi d'acqua sotto l'aspetto della *quantità* delle acque recapitate.

Le Regioni disciplinano le fasi ed il regime autorizzatorio degli scarichi, le modalità di autorizzazione vengono stabilite in funzione del tipo di scarico come definito nel D.Lgs.152/99 (art.45-46) modificato dal D.Lgs.258/2000.

Tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 28 comma 1 D.Lgs.152/99 modificato dal D.Lgs.258/2000).

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

A sensi dell'Art. 44 del Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato con D.G.R. 29/3/2006 n. 8/2244 e dal comma 2.3 della relativa Appendice G

i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali o riguardanti attività commerciali o di produzione di beni
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di reti fognarie.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insacco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

- bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, industriali, artigianali e commerciali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

15 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro,

di risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio. E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

16 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

17 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti

di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione. La quota di intradosso del ponte deve essere superiore a quella della sommità arginale. La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99). E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo;

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

Imbocco corsi d'acqua intubati

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura potranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le

esigenze di funzionalità dell'alveo. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

18 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di **concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale)** e di **autorizzazione (senza occupazione di area demaniale)** all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche.
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- Estratto in originale o in copia del P.R.G..
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A..
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate.
- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.

- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97).
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate.

19 CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici da parte dell'Ente Gestore, secondo le procedure di cui alle presenti norme.

20 NUOVE LOTTIZZAZIONI

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dal PGT comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato. La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 152/2006 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 115 del D. Lgs. 152/2006;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica.

21 OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto del corso d'acqua devono:

- tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
- aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

22 RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momenti l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico)

Fascia di metri 4 e/o 5- le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 1,5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momenti l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico).

Fascia di metri 3 (corsi d'acqua coperti)

Non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione - la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 3 m, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in

cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

23 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di concessione idraulica e/o di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo; diversamente la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

24 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. n. IX/713 del 26/10/2010 e e successiva D.G.R. IX/2762 del 22/12/2011 “SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI”. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.g.r. 7868 e D.g.r. 13950 e s.m.i., sono determinate dal Comune con apposito provvedimento normativo.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. 1. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692). I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione

o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti. Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese istruttorie della pratica.

25 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

A seguito della domanda di autorizzazione/concessione il Comune esamina la pratica, verifica la fattibilità delle nuove opere e calcola il canone annuo dovuto. Qualora la documentazione presentata risulti insufficiente l'istruttore può, entro 30 giorni, richiedere un'integrazione.

L'esame della pratica può terminare con un diniego, qualora non sussistano le condizioni per eseguire le nuove opere, oppure, a seguito del pagamento del 1° canone annuo, con l'emissione di:

- **AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI** nel caso le opere non interessino aree demaniali
- **AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE** nel caso ci sia occupazione di aree demaniali